

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ (ART. 9 LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240) E PER LE PREMIALITÀ PER I DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 314-337 LEGGE 11.12.2016, N. 232)

Art. 1 – (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno (di seguito denominato Fondo), ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inoltre reca la disciplina inerente la premialità del personale per i Dipartimenti di Eccellenza di cui all'art. 1 co. 314-337 della legge n. 232/2016.

Art. 2 – (Costituzione del Fondo)

1. Il Fondo è costituito con risorse derivanti:

- a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneo (art. 6, comma 14, della legge 240/2010);
- b) dalle somme attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti (art.9, comma 1, della legge 240/2010);
- c) dai compensi per incarichi esterni svolti dai docenti e ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo (art.53, comma7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni);
- d) dalle risorse dedicate alla premialità per i Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, co. 314-337 Legge 11.12.2016, n. 232 da assegnare in conformità a quanto definito all'art. 5.

2. Il Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, può integrare il fondo con eventuali altre risorse, con eccezione delle risorse di cui alla lettera d).

Art. 3 – (Modalità di utilizzo del Fondo)

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori, rispetto a quelli obbligatori in attività di didattica, di ricerca e di gestione, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità e compensi.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere preventivamente conferiti con decreto del Rettore.

4. I compensi per le ulteriori attività di cui al comma 3, sono attribuiti dal Rettore sulla base di criteri premiali e parametri definiti ex ante dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dagli Organi di Governo dell'Ateneo nei propri atti di programmazione.

5. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 240/2010 possono essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, nel rispetto di criteri e modalità previsti dalla normativa di Ateneo.

Art. 4 – (Compensi)

1. I compensi previsti dal presente regolamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nei limiti delle risorse del Fondo e devono essere congrui per il tipo di funzioni e di incarichi attribuiti, nonché per il periodo di riferimento.
2. I compensi sono remunerati con provvedimento del Rettore, previa verifica dei risultati conseguiti e dell'effettiva copertura finanziaria.
3. I compensi a valere, in tutto o in parte, su finanziamenti del MIUR e su finanziamenti esterni, sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario.
4. I compensi previsti dal presente regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 5 - (Premialità per i Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, co. 314-337 Legge 11.12.2016, n. 232)

1. Nell'ambito dei progetti Ministeriali "Dipartimenti universitari di eccellenza", approvati dal MUR, l'Ateneo può attribuire compensi premiali al personale docente, ricercatore e tecnico – amministrativo, formalmente coinvolto nella gestione delle attività previste dal progetto, che concorrano positivamente alla realizzazione dello stesso e al raggiungimento degli specifici obiettivi ivi previsti.
2. I Dipartimenti di Eccellenza deliberano la quota di budget da destinare alla premialità di cui al comma 1, come da quota dedicata prevista dal bando.
3. I compensi premiali sono attribuiti sulla base di un piano, coerente con il progetto, approvato dal Consiglio di Dipartimento, che individua le unità di personale docente, ricercatore e tecnico - amministrativo coinvolto, le attività con lo specifico contributo prestato da ciascuno secondo le tipologie e modalità indicate al comma 7, la durata, le modalità di valutazione, la quantificazione del compenso ed i tempi di erogazione. Gli incarichi saranno attribuiti esclusivamente per attività funzionali al progetto.
4. Sulla base della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, il Rettore e il Direttore Generale, rispettivamente per il personale docente, ricercatore e per il personale tecnico - amministrativo, conferiscono gli incarichi da attribuire ed i compensi relativi.
5. L'importo del compenso è connesso alla complessità dell'incarico e all'impegno richiesto per lo svolgimento delle correlate attività, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
6. L'attuazione del piano progettuale è monitorata e verificata dal Dipartimento, in itinere e alla conclusione delle attività, costituendo fondamento e presupposto dell'erogazione delle premialità.

7. Le attività, svolte dal personale dell'Ateneo, individuate come oggetto di premialità ed i relativi incarichi appartengono a titolo esemplificativo alle seguenti tipologie:

- coordinamento ai fini del monitoraggio del progetto di sviluppo del Dipartimento;
- partecipazione all'attivazione, svolgimento e monitoraggio delle procedure di reclutamento;
- partecipazione all'attivazione, svolgimento e monitoraggio delle procedure di acquisizione di beni o servizi;
- organizzazione di attività di didattica e di alta formazione, di ricerca, di terza missione finalizzate alla realizzazione del progetto; supporto tecnico o amministrativo alle succitate attività;
- supporto specifico alla rendicontazione e al monitoraggio delle spese.

Saranno inoltre oggetto di premialità risultati funzionali alla valorizzazione e sostenibilità del progetto di sviluppo e di innovazione sulla didattica e alta formazione, la ricerca e la terza missione.

8. I provvedimenti di liquidazione dei compensi da erogare sono disposti dal Rettore e dal Direttore Generale, rispettivamente per il personale docente, ricercatore e per il personale tecnico – amministrativo, successivamente alle motivate determinazioni del Consiglio di Dipartimento in merito alla verifica dei risultati dell'attività svolta.

9. Al personale docente e ricercatore è in ogni caso consentito optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento e sia approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento.

10. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa in vigore per i redditi da lavoro dipendente e soggetti ai limiti di cui al D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014.